



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 del 22/12/2025

ORIGINALE

Oggetto :	REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 175/2016 AL 31/12/2024.	
-----------	--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
SAJEGA LAURA MARIA	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
GUERINI STEFANO	Consigliere	assente
ZAMPATTI MARA	Consigliere	X
DELBONO LUCA	Consigliere	assente
BULFERETTI FERRUCCIO	Consigliere	X
RIZZI MARIO	Consigliere	X
ZANOLETTI ELEONORA	Consigliere	assente

Risultano presenti il Sindaco e n. 7 consiglieri comunali.

Partecipa l'Assessore esterno vicesindaco Pedretti Aurelio.

Partecipano altresì i Pro Sindaci – Franceschetti Michele, Porcini Vittorio e Faustinelli Massimiliano.

Assume la Presidenza il Dott. Ivan Faustinelli in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Sindaco illustra l'argomento ed espone le finalità della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune, alla data del 31/12/2024, diretta alla verifica sulla permanenza dei requisiti previsti dalla normativa, per il loro mantenimento.

Si sofferma in particolare sulla partecipazione del Comune nella società SIAV Spa considerato che, durante il recente dibattito nel Consiglio dell'Unione dei Comuni, erano state sollevate criticità in merito al fatto che la società possiede un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori. A tal fine osserva che questo elemento non è di per sé sufficiente a decretare lo scioglimento della società atteso che il Comune non è l'unico socio essendo la stessa partecipata anche dal Comune di Temù, dalla Provincia di Brescia e dalla Camera di Commercio di Brescia. Aggiunge inoltre che la SIAV Spa potrebbe rivestire un ruolo strategico nei futuri progetti di sviluppo in fase di avvio oltre che partecipare a bandi di finanziamento.

Preso atto di quanto sopra esposto il Sindaco conclude affermando che sarà necessario avviare un confronto con la società al fine di individuare possibili percorsi di razionalizzazione e di superamento delle criticità, sottolineando tuttavia che la proposta del Comune di Ponte di Legno è di mantenere la partecipazione.

Terminata l'introduzione dichiara aperto il dibattito.

Il Consigliere Rizzi Mario afferma di non avere alcuna preclusione nei confronti delle società, ma non altrettanto sul modo in cui le stesse sono gestite che è tutto fuorché trasparente. Ritiene che ciò sia in contrasto con la legge Madia che regolamenta la materia con l'obiettivo di limitare le partecipazioni societarie a quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche garantendo semplificazione e trasparenza. Sottolinea la carenza di informazioni da parte della minoranza consiliare in merito alla gestione delle società non essendo la stessa presente in nessun consiglio di amministrazione o altro organo societario. A tal fine preannuncia di aver depositato una dettagliata richiesta al Segretario comunale al fine di ottenere un quadro di insieme più chiaro e si riserva, una volta ottenute le informazioni, di tornare su questi argomenti.

Sottolinea l'entità dei compensi percepiti da alcuni amministratori in particolare con riferimento alle società SIT e Sosvav.

Il Sindaco replica alle osservazioni del Consigliere Rizzi condivisibile nei principi generali, ma che definisce demagogico nella parte operativa. Osserva che la legge Madia non è stata fatta per i piccoli Comuni, che detengono limitate partecipazioni, bensì per le realtà più grandi dove l'articolazione delle partecipazioni potrebbe anche sfuggire di mano. Rispetto ai compensi degli amministratori il Sindaco premette che si tratta di scelte operate dalle società in autonomia; scelte che tuttavia non ritiene di contestare atteso che in molti casi si tratta di incarichi ad elevata responsabilità.

Quindi non essendovi altre richieste di intervento o dichiarazioni di voto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 23/10/2017, provvedimento di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 comma 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello approvato dalla deliberazione della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale – responsabile del servizio di amministrazione generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 6, nessun astenuto, n. 2 contrari (Bulferetti Ferruccio e Rizzi Mario), resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare **l'allegato A** alla presente deliberazione, sul modello approvato dalla deliberazione della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017 con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i." inerente la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del 31/12/2024;
- 2) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per

- l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 3) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) Di dare atto che:
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
 - che la presente deliberazione consiliare sia pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 5) Di dichiarare, con successiva votazione e con il medesimo risultato della precedente (n. 6 favorevoli e n. 3 contrari), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Fabio Gregorini



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Renato Armanaschi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Ivan Faustinelli





Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _____ pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 09/01/2026 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2026 al 24/01/2026;

Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2026 al 24/01/2026;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 09/01/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.